

Considerato che la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, settore rischio ambientale e degli incendi boschivi e settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti, riunitasi il 22 novembre 2021, ha condiviso il parere degli esperti che le concentrazioni in aria di CO₂, SO₂ e H₂S hanno raggiunto livelli superiori ai valori limite per la salvaguardia della salute umana e che, pertanto, è giustificato il mantenimento delle misure restrittive poste in atto dal Comune di Lipari, fino al rientro dell'attuale fenomenologia che dovrà essere verificato attraverso il monitoraggio dei gas. A tal fine, ha suggerito di organizzare una fitta rete di monitoraggio che tenga conto delle aree frequentate dagli abitanti dell'isola, inclusi gli ambienti *indoor*;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Siciliana n. 487 del 19 novembre 2021, con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza a livello regionale, per la durata di sei mesi, per il livello di allerta giallo nell'isola di Vulcano;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3655 del 6 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nell'isola di Vulcano, insediatosi in data 24 novembre 2021;

Vista la nota della Presidenza della Regione Siciliana del 6 dicembre 2021, con la quale è stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la deliberazione n. 526 adottata dalla giunta regionale nella seduta del 2 dicembre 2021, relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018;

Visto il Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull'isola di Vulcano, e in particolare il capitolo 4 sulla pericolosità dei rischi vulcanici, trasmesso dal Dipartimento della protezione civile, con le note prot. n. EME/53065, n. EME/53056 e n. EME/53075 del 7 dicembre 2021, alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 27 gennaio 2022, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina;

Ravvisata la necessità di accogliere la richiesta della Regione Siciliana, avanzata con nota n. 3762 del 16 ottobre 2022, avente ad oggetto l'integrazione della composizione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica di cui all'art. 5 della citata ordinanza n. 854/2022, prevedendo la partecipazione di tre rappresentanti delle categorie produttive operanti sul territorio;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione della composizione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 854 del 27 gennaio 2022, dopo le parole «Istituto superiore di sanità», sono inserite le seguenti: «nonché tre rappresentanti delle categorie produttive operanti sul territorio».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01788

ORDINANZA 13 marzo 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 876).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza al soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;

Ravvisata la necessità di nominare un commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Ravvisata la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;

Ravvisata la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile prot. n. 8935 dell'11 marzo 2022;

Vista la nota del Ministero dell'interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: «ai sensi dell'art. 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 2, comma 1».

Art. 2.

Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati

1. Per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito del più generale coordinamento nazionale degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile n. 872/2022, il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto.

Art. 3.

Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo

1. I cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di cinque giorni dal loro ingresso:

a) sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane può provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessità. Per le medesime finalità, le imprese ferroviarie regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1;

b) sulla rete autostradale nazionale;

c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole.

2. Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 è autorizzato, all'atto del controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi del documento di identificazione e la data dell'ingresso in territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio è resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge.

3. Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di cui alla lettera b) del comma 1 è autorizzato a ricevere le dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori con autolinee a medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con mezzo proprio è sufficiente l'esibizione di un documento attestante la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall'Ucraina e non cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono a carico delle società erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 4.

Supporto tecnico

1. Allo scopo di assicurare la più efficiente ed efficace gestione delle attività connesse con il contesto emergenziale di cui in premessa, anche con specifico riguardo alle attività correlate nell'ambito delle azioni volte al contenimento della pandemia da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aderire a convenzioni Consip attive o in attivazione, nell'ambito del supporto specialistico orientato alla trasformazione digitale, con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali, nel limite di 700.000,00 euro a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza in rassegna.

Art. 5.

Trattamento dati personali

1. Nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento

del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna.

3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all'art. 2-*quaterdecies*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Rettifica delle determinine n. DG/1466/2021 e n. DG/1467/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti la riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 206/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

